**Comunicato stampa**

**SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, LA SCADENZA DELLO STRUMENTO NON AZIONARIO NON PRECLUDE LA CONSERVAZIONE DELLO STATUS DI QUOTATA**

**Documento dell’Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. “Condizione per il mantenimento dello status è una nuova emissione sui mercati regolamentati che intervenga in sostanziale continuità”**

*Roma, 8 novembre 2023 -* “**Strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni ed esenzione dal TUSP**” è il titolo del documento pubblicato dall’**Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate** del Consiglio Nazionale dei Commercialisti sulla sorte delle **società a partecipazione pubblica** che, ai sensi e per gli effetti del **TUSP**, sono considerate “**quotate**” in ragione della quotazione di **strumenti finanziari diversi dalle azioni**. Stando alla lettera della legge, la riconducibilità di tali società al perimetro delle “società quotate” (e, di riflesso, la loro esenzione dal TUSP stesso, ai sensi del relativo art. 1, co. 5) è chiaramente ancorata al **perfezionamento della quotazione** entro una **circoscritta finestra temporale**, che si è chiusa, al più tardi, un anno dopo l’entrata in vigore del TUSP (da ciò risultando una **marcata differenza di trattamento** rispetto alle società emittenti strumenti azionari, che il TUSP considera “quotate” per effetto e in coincidenza della quotazione, in qualunque tempo intervenuta).

Il documento si chiede cosa accade allorché lo strumento finanziario **giunga a scadenza**. La società perde **irrimediabilmente e irreversibilmente** lo status di quotata (con conseguente attrazione nella sfera applicativa del TUSP) oppure può conservare detto status (o addirittura riacquistarlo) per effetto di una **nuova emissione**?

“Il problema – afferma nell’introduzione il presidente del Consiglio nazionale, **Elbano de Nuccio** – non è di poco conto, considerato che, a ormai sette anni dall’entrata in vigore del TUSP, per diverse società “quotate” tale scadenza è ormai prossima. L’**incertezza** circa il **regime applicabile** merita di essere **dissipata**, posto che, agli occhi di eventuali investitori, è tutt’altro che indifferente che la società emittente vada o meno incontro all’applicazione del TUSP. Come evidenziato al nostro Consiglio nazionale da operatori di varie estrazioni professionali, la società a partecipazione pubblica che ricade nel regime vincolistico del TUSP rischia di risultare **meno attrattiva** e quindi di incontrare maggiori difficoltà nel collocare i nuovi strumenti finanziari e, per tale via, nel **finanziarsi** al fine di mantenere quantomeno costante il livello degli investimenti garantito dall’emissione originaria”.

Muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo previgente, che evidenzia, in materia di società a partecipazione pubblica, la tendenza del legislatore storico a **trattare allo stesso modo** le società emittenti azioni quotate e quelle emittenti strumenti quotati non azionari, l’Osservatorio del CNDCEC conclude che, “nel contesto attuale, la scadenza dello strumento non azionario **non preclude** alla società a partecipazione pubblica la conservazione dello status di società quotata. A condizione però che segua **una nuova emissione sui mercati regolamentati**, e sempreché questa intervenga in **sostanziale continuità**, così da non potersi ravvisare uno iato significativo rispetto alla fattispecie originaria”.

“Tale soluzione – aggiunge il coordinatore scientifico dell’Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate, **Davide di Russo** –, che si deve al fertile confronto tra gli autorevoli componenti dell’Osservatorio, rappresenta il **punto di equilibrio** tra la ratio alla base dell’assetto dettato dal TUSP e **ragionevolezza** nell’interpretazione della norma, in attesa di un **auspicato intervento chiarificatore e semplificatore** da parte del legislatore, che aggiorni il testo normativo sul punto”.